

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 1831-2188-A

Relazione orale
Relatore VILLONE

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 15 luglio 1997

PER I

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia (n. 1831)

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996

Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante norme per l'autonomia legislativa della regione
Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (n. 2188)

d'iniziativa dei senatori COLLINO e CALLEGARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1997

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale

Art. 1.

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, dopo il numero 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*) elezione del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo II del titolo III;»;

b) all'articolo 5, è abrogato il numero 1;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori ai diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale di cui al primo comma è approvata con due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale a intervallo non inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.

In caso di rinvio a un nuovo esame da parte del Governo si applica l'articolo 29.

La legge regionale non può dettare norme che pongano ostacoli alla rappresentanza di minoranze linguistiche».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1831**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», dopo il numero 1-*bis*) sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*) elezione del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel Capo secondo del titolo terzo;

1-*quater*) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;».

2. All'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963, sono soppressi i numeri 1 e 4.

3. All'articolo 60 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963, sono soppresse le parole «in armonia con i principi delle leggi dello Stato».

Art. 2.

1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori a diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale di cui al primo comma è approvata con due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale ad intervallo non inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.

In caso di rinvio a nuovo esame da parte del Governo trova applicazione l'articolo 29.

La legge regionale può dettare norme per favorire l'elezione di consiglieri delle minoranze linguistiche e comunque garantisce l'elezione di almeno un consigliere espressione del gruppo linguistico sloveno».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2188**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLLINO
E CALLEGARO

Art. 1.

1. Allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1 dell'articolo 4 è premesso il seguente:

«0.1.) modalità di elezione del Consiglio regionale, del presidente della Giunta regionale e di nomina e revoca degli altri componenti della Giunta regionale, in base ai principi contenuti nel Titolo III»;

b) il numero 1 dell'articolo 5 è soppresso.

Art. 2.

1. Allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto con sistema maggioritario, secondo le norme stabilite con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.»;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla costituzioni o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

Per gli stessi motivi può essere disposta la decadenza del presidente della Giunta regionale e degli altri componenti della Giunta.

Il Consiglio può altresì essere sciolto quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del presidente della Giunta e dell'intera Giunta. Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati alla regione può altresì essere previsto che lo scioglimento del Consiglio sia disposto nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 37 o di dimissioni del Presidente della Giunta.

Lo scioglimento del Consiglio e la decadenza del presidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quando lo scioglimento del Consiglio o la decadenza della Giunta e del suo presidente sono disposti per i motivi di cui al primo comma, con lo stesso decreto con cui è adottato il relativo provvedimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dall'emanazione del decreto.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalla data delle elezioni.»;

c) l'articolo 23 è abrogato.

Art. 3.

1. Allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione sono stabilite le modalità di elezione del presidente della Giunta regionale e di nomina e revoca degli altri componenti della Giunta ed i casi di incompatibilità con la carica di componente della Giunta regionale.

Con la medesima legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

Alla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.»;

b) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - Il presidente della Giunta regionale e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.»;

c) gli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 sono abrogati.

Art. 4.

1. In caso di mancata entrata in vigore delle leggi regionali previste dagli articoli 13 e 34 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, come modificati dalla presente legge, ed esclusivamente per il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

b) il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale come modificato dalla presente legge, salva la possibilità di assegnare una quota aggiuntiva di seggi ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

c) la Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i Comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone;

d) il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi;

e) il presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

